


Polizza Pension Plan




DB Vita

Gruppo Deutsche Bank 

Polizza Pension Plan

3 modi diversi per
garantire un domani
protetto e sicuro.



Legenda

Compagnia:	l'impresa di Assicurazione DB Vita S.p.A..
Contraente:	chi stipula il contratto con la Compagnia.
Assicurato:	la persona sulla cui vita é stipulato il contratto.
Beneficiari:	coloro ai quali spettano le somme assicurate.
Premio:	il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestatagli; può avere periodicità annuale o mensile.
Riserva matematica:	l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte ai suoi obblighi contrattuali futuri.
Polizza:	il documento sul quale sono riportate tutte le condizioni del contratto di assicurazione.
Durata dell'assicurazione:	l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.
Durata del differimento:	l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di inizio della rendita.
Rivalutazione:	l'accrescimento che viene riconosciuto annualmente alla rendita assicurata in relazione al rendimento conseguito dal "Fondo DBV 2000". Il rendimento del Fondo viene determinato mensilmente (vedi art. 3 del Regolamento del Fondo) e comunicato al Contraente ad ogni anniversario annuale della polizza.
"Fondo DBV 2000":	le attività finanziarie separate dagli altri investimenti della Compagnia in cui vengono investite le riserve matematiche.
Regolamento del "Fondo DBV 2000":	l'insieme di norme che disciplinano il tipo e i criteri di valutazione delle attività finanziarie, nonché il metodo di determinazione del rendimento.
Opzione al termine:	la possibilità da parte del Contraente di richiedere, in alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia, una diversa modalità di prestazione.
Riscatto del contratto:	la risoluzione del contratto richiesta dal Contraente prima del termine di differimento della polizza.

Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio.

Nota Informativa

La presente Nota Informativa vuol contribuire a far conoscere le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di Assicurazione sulla vita denominato Polizza Pension Plan, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

- Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

DB VITA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Sociale: Via San Prospero, 2 - 20121 Milano
Direzione Generale:
Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano.

- Informazioni relative al contratto

Informazioni relative alla sola Assicurazione A

Prestazioni del contratto ed opzioni

La rendita assicurata, maggiorata delle rivalutazioni intervenute durante il corso del contratto, è pagabile alla data differita indicata in polizza, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, e continuerà a rivalutarsi vita natural durante.

Alla rendita iniziale assicurata è già anticipatamente riconosciuto un rendimento minimo del 4% annuo per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate.

In caso di morte dell'Assicurato durante il differimento viene corrisposto un importo pari alla riserva matematica al momento del decesso.

È data facoltà al Contraente, in alternativa alla corresponsione della rendita vitalizia pattuita, di optare per la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, anch'esse rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- b) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del Sopravvissuto designato.

Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

Il Contraente può liberamente scegliere la durata con il

vincolo che l'età dell'Assicurato, alla stipula della polizza, sia maggiore di 18 anni e minore di 84 anni, ed al momento di inizio dell'erogazione della rendita, sia maggiore di 40 anni e minore di 85 anni.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

Modalità e durata di versamento dei premi

Il Contraente può stipulare il contratto di assicurazione corrispondendo un premio minimo annuale di L. 1.800.000 oppure un premio minimo mensile di L. 150.000. I premi con frazionamento mensile sono incrementati del 6,5% a titolo di interessi di frazionamento.

La modalità di frazionamento del premio può essere variata ad ogni ricorrenza anniversaria.

Il primo premio, annuale o mensile, viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

In caso di revoca della proposta prima del ricevimento della lettera di accettazione del contratto, o di non accettazione della proposta stessa da parte della Società, il premio verrà riaccredito al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario.

I premi successivi verranno versati mediante addebito automatico in conto corrente per il quale il contraente rilascia apposita delega alla banca presso la quale ha sottoscritto la proposta.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società, in caso di chiusura del conto corrente, l'utilizzo di diverse modalità di pagamento quali l'addebito automatico su un diverso conto corrente intrattenuto anche presso altri istituti bancari, la rimessa bancaria diretta, il pagamento tramite bollettini di C/C postale.

Informazione sui premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente alle scadenze previste in contratto ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

I premi delle Assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,50% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota).

L'entità del premio dipende dal livello della garanzia prevista in contratto; influiscono inoltre la durata del differimento, l'età ed il sesso dell'assicurato.

Il premio si rivaluta annualmente in misura pari a quella della rendita assicurata secondo le modalità appresso indicate. In corrispondenza di ciascuna ricorrenza di polizza, con un preavviso di almeno tre mesi, il Contraente ha facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio, pur conservando la facoltà di accettare le rivalutazioni successive del premio stesso.

Nel caso di rifiuto della rivalutazione del premio la rendita assicurata verrà rivalutata aggiungendo alla rendita assicurata all'anno precedente un importo ottenuto dall'applicazione al rendimento finanziario della riserva matematica, calcolato in base all'aliquota di partecipazione agli utili del "Fondo DBV 2000" appresso indicata, delle sole ipotesi demografiche e finanziarie utilizzate nel calcolo del premio. Conseguentemente questa modalità di rivalutazione non comporta l'applicazione di una penalità di natura economica.

Il Contraente ha diritto a richiedere chiarimenti al consulente assicurativo in relazione a diverse articolazioni degli elementi sopra esposti (ammontare della rendita assicurata, età al momento di inizio dell'erogazione della rendita e conseguente durata del periodo di pagamento dei premi, modalità di versamento del premio).

Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

A fronte degli impegni assunti con la polizza Pension Plan Assicurazione A, la Società ha istituito una gestione speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata "Fondo DBV 2000", disciplinata da un apposito Regolamento, approvato dal Ministero dell'Industria.

La gestione speciale "Fondo DBV 2000" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione contabile iscritta all'Albo, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati finanziari conseguiti.

Il rendimento annuo del "Fondo DBV 2000" viene rilevato mensilmente, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, ed attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del periodo di osservazione.

La rendita assicurata viene annualmente rivalutata, alla ricorrenza anniversaria di polizza, in base ad una aliquota prestabilita di partecipazione al rendimento finanziario realizzato dal "Fondo DBV 2000".

La percentuale di rivalutazione della rendita è pari alla differenza fra il rendimento riconosciuto in base a tale aliquota di partecipazione ed il tasso di interesse del 4% già riconosciuto anticipatamente, scontata al tasso del 4% per la durata di un anno.

L'aliquota di partecipazione agli utili non può comunque essere inferiore all'80% del rendimento realizzato, elevata all'85% durante il periodo di pagamento della rendita.

Le prestazioni così rivalutate di anno in anno restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

Modalità di scioglimento del contratto

L'interruzione del pagamento dei premi, qualora sia stata corrisposta almeno un'annualità di premio, non sospende l'Assicurazione; essa rimarrà in vigore per prestazioni ridotte, che continueranno a godere fino alla scadenza delle rivalutazioni annuali.

La rendita ridotta verrà calcolata applicando alla riserva matematica maturata alla data di interruzione del pagamento dei premi le sole ipotesi demografiche e finanziarie utilizzate nel calcolo del premio. La rendita ridotta continuerà a rivalutarsi regolarmente. Conseguentemente la riduzione della rendita assicurata non comporta l'applicazione di una penalità di natura economica.

Il Contraente può, qualora sia stata corrisposta almeno un'annualità di premio e fino al termine del periodo di differimento della rendita, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto. La richiesta di riscatto al termine del differimento dovrà essere presentata con un preavviso di almeno un mese.

Il valore di riscatto è pari ad una aliquota dell'ammontare della riserva matematica maturata alla data di richiesta del riscatto. Tale aliquota è pari al 95% nel caso che il riscatto venga richiesto nei primi 5 anni dalla data di decorrenza della polizza, al 98% successivamente a tale periodo ed al 100% qualora il riscatto venga richiesto al termine del periodo di differimento.

La riserva matematica è l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni previsti in contratto. Il Contraente, come in seguito specificato,

può richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto.

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa.

Alla richiesta di riscatto deve essere allegato l'originale di polizza.

La Società provvederà alla liquidazione del valore di riscatto nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

L'interruzione del pagamento dei premi prima che venga corrisposta almeno un'annualità di premio sospende l'Assicurazione senza dare luogo al diritto al pagamento del valore di riscatto o alla restituzione delle frazioni di premio pagate.

È data comunque facoltà al Contraente di riattivare la polizza entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi previsti.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Informazioni relative alla sola Assicurazione B

Prestazioni del contratto ed opzioni

La rendita annua temporanea pattuita è pagabile alle persone designate (Beneficiari) nel caso che il decesso dell'Assicurato avvenga prima della scadenza del contratto. Tale rendita è pagabile in rate semestrali posticipate a partire dalla rata immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale.

È data facoltà ai Beneficiari, in alternativa alla corresponsione della rendita temporanea, di optare per la corresponsione di un capitale pari al valore attuale delle rate di rendita calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato.

Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato.

È possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per i primi sei mesi, come specificato nelle "Condizioni particolari per contratti senza visita medica".

Modalità aggiuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate). È opportuno chiedere spiegazioni al riguardo.

Presupposto per la corretta determinazione del premio è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.).

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione.

Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

L'ampiezza della possibilità di scelta della durata dipende dalla rendita annua temporanea pattuita; sono ammesse le seguenti combinazioni di importi e durata: L. 12.000.000 di rendita temporanea annua per durate di 10, 15, 20 anni; L. 15.000.000 per durate di 10, 15 anni; L. 18.000.000 per la durata di 10 anni.

L'età dell'Assicurato, alla stipula della polizza, deve essere compresa fra 18 e 50 anni.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti.

Modalità e durata di versamento dei premi

Il premio annuo è dovuto per un numero di anni di 5 anni inferiore alla durata del contratto. Esso va pagato alle scadenze pattuite.

Il Contraente può stipulare il contratto di Assicurazione corrispondendo un premio annuale oppure un premio mensile. I premi con frazionamento mensile sono incrementati del 4% a titolo di interessi di frazionamento.

La modalità di frazionamento del premio può essere

variata ad ogni ricorrenza anniversaria.

Il primo premio, annuale o mensile, viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

In caso di revoca della proposta prima del ricevimento della lettera di accettazione del contratto, o di non accettazione della proposta stessa da parte della Società, il premio verrà riaccredito al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario.

I premi successivi verranno versati mediante addebito automatico in conto corrente per il quale il Contraente rilascia apposita delega alla banca presso la quale ha sottoscritto la proposta.

È facoltà del Contraente richiedere, alla Società, in caso di chiusura del conto corrente, l'utilizzo di diverse modalità di pagamento quali l'addebito automatico su un diverso conto corrente intrattenuto anche presso altri istituti bancari, la rimessa bancaria diretta, il pagamento tramite bollettini di C/C postale.

Informazione sui premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente alle scadenze previste in contratto ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

I premi della Assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,50% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota).

L'entità del premio dipende dal livello della garanzia prevista in contratto; influiscono inoltre, la durata dell'assicurazione, l'età e il sesso dell'assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc.).

Il Contraente ha diritto a richiedere chiarimenti al consulente assicurativo in relazione a diverse articolazioni degli elementi sopra esposti (ammontare della rendita temporanea assicurata, durata del contratto, modalità di versamento del premio).

Partecipazione agli utili

Non è prevista per questo tipo di assicurazione.

Modalità di scioglimento del contratto

Non sono previsti per questo tipo di contratto valori di

riscatto né di riduzione. L'interruzione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza fa decadere l'assicurazione.

Il contratto può tuttavia essere riattivato nei 24 mesi che seguono la scadenza della prima rata non pagata, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi previsti. Trascorsi sei mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

Al verificarsi dell'evento assicurato la prestazione dovuta verrà liquidata ai Beneficiari entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti necessari previsti dalle Condizioni di Polizza.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Informazioni aggiuntive relative alla sola Assicurazione A+B

Durata del contratto e durata di versamento dei premi

Nel caso che l'Assicurazione A e l'Assicurazione B vengano stipulate simultaneamente in un unico contratto, la durata dell'Assicurazione B non deve superare la durata del periodo di differimento dell'Assicurazione A.

In tal caso, il premio annuo dell'Assicurazione B risulta inferiore a quello di una analoga Assicurazione B sottoscritta singolarmente, in quanto esso è dovuto per l'intera durata contrattuale (e quindi dilazionato e ripartito in un periodo maggiore) e beneficia inoltre di un'ulteriore riduzione in cifra fissa.

Modalità di scioglimento del contratto

L'interruzione del pagamento dei premi di una delle due Assicurazioni comporta anche l'interruzione del pagamento dei premi dell'altra Assicurazione.

Nel calcolo del valore di riscatto, di riduzione e del capitale in caso di morte dell'Assicurazione A si utilizza la somma algebrica della riserva matematica delle due Assicurazioni A e B, qualora quest'ultima risulti inferiore a quella della sola Assicurazione A.

Informazioni di carattere generale

Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata dalla Società.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato:
DB Vita - Ufficio Tecnico - Corso di Porta Nuova, 34
20121 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio eventualmente corrispostole, diminuito dell'imposta dovuta e della parte relativa all'eventuale rischio corso per il periodo durante il quale ha avuto effetto.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di Assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

Detraibilità fiscale dei premi

I premi delle Assicurazioni sulla vita, purché di durata non inferiore a 5 anni, sono detraibili fino ad un importo massimo di L. 2.500.000 per anno dall'imposta IRPEF nella misura massima del 22% del loro ammontare.

In virtù della diminuzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nella Tabella riportata al termine della presente Nota.

La riduzione di costo, in detti esempi, è uguale al prodotto del premio per l'aliquota IRPEF sopra indicata fino ad un massimo di L. 550.000. Si tenga tuttavia presente che l'eventuale riscatto dell'Assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua stipula, comporta, a norma di legge, la restituzione al Fisco delle detrazioni fiscali di cui il Contraente abbia usufruito, nelle modalità appresso indicate.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di Assicurazioni sulla vita:

1) se pagate sotto forma di rendita vitalizia

al termine del differimento:

- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% dell'ammontare della rendita così percepita (nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

2) se pagate sotto forma di capitale in caso di morte dell'Assicurato:

- sono totalmente esenti da tasse di successione ed altre imposte;

3) se pagate sotto forma di valore di riscatto:

- sono esenti da IRPEF;
- sono invece soggette ad imposta, a titolo di ritenuta secca, pari al 12,50% da calcolarsi sulla sola differenza fra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi pagati;

se il pagamento avviene oltre il decimo anno dalla decorrenza iniziale di polizza, tale imposta si riduce del 2% per ogni anno di durata eccedente dieci anni;

- sono altresì soggette alla ritenuta a titolo d'accordo del 10% dei premi pagati ed al successivo conguaglio IRPEF a carico del contraente nel caso in cui il riscatto venga richiesto nei primi 5 anni dalla data di stipulazione del contratto ed il Contraente abbia usufruito della detrazione fiscale per uno o più premi.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario in caso di morte acquirente, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e quindi non sono soggette a tasse di successione.

Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla DB Vita (Ufficio Tecnico: Servizio Clienti) che, a tal fine, mette a disposizione il *Numero Verde* 167/254832 al quale rivolgersi telefonando gratuitamente per ogni chiarimento.

È Comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), quale organo che esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica delle Compagnie di Assicurazione.

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

- Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alle informazioni relative alla Società indicata nella presente Nota Informativa.

Per l'Assicurazione A, ad ogni ricorrenza annuale della polizza, verrà comunicato al Contraente il valore effettivo della prestazione rivalutata, a quel momento, in conseguenza dell'applicazione delle modalità già indicate in precedenza.

La Società fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione in esso applicabile.

Il Contraente può inoltre in qualsiasi momento richiedere la quantificazione del valore di riscatto, laddove sia ammesso, telefonando al Numero Verde precedentemente indicato.

- Assicurazione A: Progetto esemplificativo

Ipotesi di rivalutazione

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto esposti nelle tabelle riportate al termine della presente Nota, sono calcolati nell'ipotesi di riconoscimento a favore dell'Assicurato di un beneficio finanziario del 3,85% annuo costante.

Tale beneficio finanziario è determinato sulla base del **tasso di rendimento del 10%** indicato dall'ISVAP ed applicando, sulla base delle condizioni contrattualmente previste, l'aliquota dell'80%. Scorrendo dalla percentuale così determinata il tasso di interesse del 4% annuo, già riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita annua iniziale, si ottiene il suddetto beneficio finanziario del 3,85% annuo costante.

L'ipotesi del 3,85% annuo è determinata sulla base di una realistica previsione dei rendimenti finanziari futuri ed in stretta osservanza delle prescrizioni dell'ISVAP nonché dei limiti massimi di rendimento ritenuti attualmente ipotizzabili da detto Istituto.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, nel prospetto seguente sono esposti i tassi medi di rendimento dei Titoli di Stato e delle obbligazioni ed i tassi medi di inflazione degli anni dal 1990 al 1994.

Anno	Rendimento dei Titoli di Stato al netto d'imposta	Inflazione
1990	11,84	6,1
1991	11,27	6,4
1992	11,82	5,4
1993	9,85	4,2
1994	8,99	3,9

Comparazione con altre ipotesi


In calce alla prima Sezione della tabella sono riportate le rendite calcolate al termine del differimento nell'ipotesi di riconoscimento a favore dell'Assicurato di un minore e di un maggior beneficio finanziario annuo costante.

Rendita minima garantita

In calce alla medesima Sezione viene indicata la rendita minima garantita pari alla rendita assicurata iniziale. In essa è già anticipatamente riconosciuto un rendimento minimo del 4% annuo per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate.

La presente Nota, relativa ad Assicurazioni individuali, è redatta conformemente alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativi.

DB VITA S.p.A.
Il Presidente



IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI:

Tasso di rendimento finanziario: 10%
 Aliquota di retrocessione: 80%
 Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 4%
 Conseguente ipotesi di rivalutazione: 3,85%

Anno	Premio Annuo Lordo	Premio Annuo al netto del risparmio fiscale (aliquota 22%)	Capitale assicurato in caso di morte sesso maschile età 45 durata 20 anni	Rendita Assicurata
1	2.000.000	1.560.000	1.795.206	4.992.886
2	2.077.000	1.620.060	3.803.216	5.185.112
3	2.156.965	1.682.432	6.043.724	5.384.739
4	2.240.008	1.747.206	8.538.101	5.592.051
5	2.326.248	1.814.473	11.309.538	5.807.345
6	2.415.808	1.884.331	14.383.191	6.030.928
7	2.508.817	1.958.817	17.786.344	6.263.119
8	2.605.407	2.055.407	21.548.584	6.504.249
9	2.705.715	2.155.715	25.701.991	6.754.663
10	2.809.885	2.259.885	30.281.339	7.014.717
11	2.918.065	2.368.065	35.324.322	7.284.784
12	3.030.411	2.480.411	40.871.787	7.565.248
13	3.147.082	2.597.082	46.967.995	7.856.510
14	3.268.244	2.718.244	53.660.900	8.158.986
15	3.394.072	2.844.072	61.002.448	8.473.106
16	3.524.743	2.974.743	69.048.904	8.799.321
17	3.660.446	3.110.446	77.861.207	9.138.095
18	3.801.373	3.251.373	87.505.342	9.489.912
19	3.947.726	3.397.726	98.052.761	9.855.273
20	4.099.714	3.549.714	109.580.820	10.234.701

Prestazioni al termine del differimento (al lordo di oneri fiscali):

Rendita annua minima garantita: 4.992.886
 Rendita annua nell'ipotesi di rendimento sopra indicata: 10.628.737
 Riscatto al termine del differimento: 118.340.863

Considerato che le prestazioni assicurate sopra indicate dipendono dall'ipotesi di rendimento finanziario del 10% sopra adottata, si riportano anche i valori delle prestazioni che verrebbero raggiunti alla scadenza del contratto nelle due ipotesi alternative di tasso di rendimento sotto indicate e precisamente:

Rendita annua nell'ipotesi di rendimento del 9%: 9.158.827
 Rendita annua nell'ipotesi di rendimento dell'11%: 12.321.000

Resta in ogni caso ferma la rendita minima garantita sopra indicata.

Anno	Cumulo premi annui lordi	Cumulo premi annui lordi diminuiti della detrazione d'imposta del 22%	Sospensione del pagamento dei premi		
			Riscatto a fine anno	Rendita ridotta a fine anno	Rendita ridotta alla scadenza
1	2.000.000	1.560.000	1.841.950	366.862	752.015
2	4.077.000	3.180.060	3.902.245	747.305	1.475.078
3	6.233.965	4.862.492	6.201.090	1.141.852	2.170.303
4	8.473.972	6.609.698	8.760.416	1.551.046	2.838.760
5	10.800.220	8.424.172	11.970.459	1.975.452	3.481.481
6	13.216.029	10.308.502	15.223.734	2.415.655	4.099.453
7	15.724.846	12.267.319	18.825.764	2.872.263	4.693.629
8	18.330.252	14.322.726	22.807.866	3.345.909	5.264.924
9	21.035.967	16.478.441	27.203.994	3.837.248	5.814.219
10	23.845.852	18.738.325	32.050.957	4.346.961	6.342.358
11	26.763.917	21.106.391	37.388.647	4.875.757	6.850.158
12	29.794.328	23.586.801	43.260.302	5.424.370	7.338.399
13	32.941.409	26.183.883	49.712.768	5.993.562	7.807.833
14	36.209.654	28.902.127	56.796.800	6.584.126	8.259.184
15	39.603.725	31.746.199	64.567.382	7.196.885	8.693.148
16	43.128.469	34.720.942	73.084.067	7.832.693	9.110.393
17	46.788.915	37.831.388	82.411.354	8.492.437	9.511.562
18	50.590.288	41.082.762	92.619.085	9.177.039	9.897.274
19	54.538.014	44.480.488	103.782.886	9.887.456	10.268.123
20	58.637.728	48.030.201	118.340.863		

N.B. I valori esposti in tabella costituiscono una semplice ipotesi.

Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

Il Contraente può chiedere di conoscere la parte di premio netto che è trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

L'esercizio del diritto di riscatto comporta un effetto economico negativo per il Contraente.

Nell'ipotesi sopra illustrata il recupero da parte del Contraente dei premi versati avverrà solo dopo la corresponsione di tre annualità di premi e il completamento di poco più di tre anni di durata contrattuale.

Condizioni generali di polizza

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale, e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
- In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

Art. 6 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

Art. 7 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile

secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella Tabella annessa.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 8 - Riscatti - Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- a) la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella Tabella annessa;
 - b) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a);
 - c) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'articolo 7, e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
 - d) la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a), con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).
- Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la restituzione dei premi.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Art. 9 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.


Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario.

Art. 10 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.



Art. 11 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;

- ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia a cui è assegnata la polizza.

Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio.

Condizioni speciali

Art. 1 - Rivalutazione annuale della rendita e del premio

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, la rendita assicurata e il premio verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione della rendita verrà effettuata anche al termine del periodo di differimento e durante il periodo della sua corresponsione.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale alla riserva matematica maturata a quella data.

Art. 3 - Riduzione

In caso di mancato pagamento dei premi e sempreché, sia stata corrisposta almeno una annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina dividendo la riserva matematica maturata alla data di sospensione del pagamento del premio per il coefficiente di cui alla tabella A, corrispondente all'età dell'Assicurato al termine del differimento, scontato al tasso annuo del 4% per il periodo intercorrente fra la data di sospensione del pagamento del premio ed il termine del differimento.

La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Art. 4 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto durante il periodo del differimento è uguale al 95% dell'ammontare della riserva matematica maturata alla data della richiesta. Qualora il riscatto venga richiesto dopo almeno 5 anni dalla data di decorrenza tale importo viene elevato al 98% dell'ammontare della riserva matematica stessa. Il valore di riscatto al termine del differimento è pari alla riserva matematica e si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata a tale data per il coefficiente di cui alla tabella A, corrispondente all'età dell'Assicurato al termine del differimento.

La richiesta del riscatto della rendita al termine del differimento dovrà essere comunicata dal Contraente alla Compagnia con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima del suddetto termine.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Art. 5 - Riattivazione

In deroga all'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché, in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando quattro punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

Art. 6 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'Assicurato, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della Clausola di Rivalutazione per la rendita vitalizia di base.

Tabella A

**Valori di riscatto al termine
del differimento
per 1 lira di rendita annua**

età al termine del differimento	maschi	femmine
40	18,452471	20,072233
41	18,213844	19,873023
42	17,971839	19,667252
43	17,725443	19,456559
44	17,475130	19,240185
45	17,221333	19,018128
46	16,964402	18,790789
47	16,703849	18,557317
48	16,439713	18,317823
49	16,170499	18,072058
50	15,895209	17,819256
51	15,613448	17,559303
52	15,323721	17,291643
53	15,026427	17,016257
54	14,723113	16,732413
55	14,415574	16,441241
56	14,105460	16,143698
57	13,792818	15,840109
58	13,479734	15,529661
59	13,167715	15,212496
60	12,856606	14,888518
61	12,518553	14,543853
62	12,175827	14,190268
63	11,830663	13,826910
64	11,483882	13,453369
65	11,133929	13,069875
66	10,781397	12,677215
67	10,429096	12,276030
68	10,076133	11,867633
69	9,728542	11,457890
70	9,384111	11,046581
71	9,040051	10,634350
72	8,696651	10,222119
73	8,353138	9,806343
74	8,009693	9,387167
75	7,668023	8,967625
76	7,328765	8,548893
77	6,992045	8,132612
78	6,668554	7,734107
79	6,338950	7,354124
80	6,006633	6,985946
81	5,672936	6,631784
82	5,349831	6,297741
83	5,050787	5,991036
84	4,770630	5,702895
85	4,509293	5,432176

Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "Fondo DBV 2000", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il giorno 1 del mese in cui cade l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

Detta aliquota viene elevata all'85% nel periodo di godimento della rendita.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 4%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B - Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A.

Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C - Rivalutazione del premio

A fronte della rivalutazione della rendita assicurata, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B, determinato in base all'età ed alla durata del differimento fissate alla decorrenza del contratto, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione di cui al punto A.

D - Rifiuto della rivalutazione del premio

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che non venga effettuata la rivalutazione del premio.

In tal caso la rendita assicurata nell'anno precedente verrà rivalutata aggiungendo alla stessa un importo ottenuto dividendo l'aumento di riserva matematica conseguente all'applicazione della misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A, per il coefficiente di cui alla tabella A, corrispondente all'età dell'Assicurato al termine del differimento, scontato al tasso annuo del 4% per il periodo intercorrente tra la data della rivalutazione ed il termine del differimento.

Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.

Regolamento "Fondo DBV 2000"

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Fondo DBV 2000".

Art. 2

Nel "Fondo DBV 2000" confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo.

La gestione "Fondo DBV 2000" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3

Il rendimento annuo del "Fondo DBV 2000" viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al "periodo di osservazione" costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Art. 4

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del "periodo di osservazione".

Art. 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Fondo DBV 2000", al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Fondo DBV 2000" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Art. 6

La gestione del "Fondo DBV 2000" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Art. 7

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio annuo costante.

Condizioni speciali

1 - Prestazioni garantite

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento della rendita annua pattuita in rate posticipate secondo la rateazione semestrale, a partire dalla rata immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale.

In luogo delle rate di rendita il Beneficiario avrà la facoltà di chiedere la liquidazione immediata del loro valore attuale, calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.

2 - Premio annuo - Interruzione del pagamento dei premi

Il premio annuo pattuito è costante per tutta la durata prevista per il pagamento dei premi ed è dovuto non oltre l'anno di decesso dell'Assicurato.

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti alla Società, senza diritto a rendita ridotta od a valore di riscatto.

3 - Riattivazione

Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali.

4 - Applicazione dell'assicurazione in forma accessoria all'assicurazione di rendita vitalizia differita

Qualora l'assicurazione sia stipulata unitamente all'assicurazione di rendita vitalizia differita, essa si intende applicata in forma accessoria.

La durata dell'assicurazione temporanea accessoria non deve superare quella dell'assicurazione di base; l'interruzione del pagamento dei premi dell'assicurazione di base comporta l'interruzione del pagamento dei premi dell'assicurazione temporanea accessoria e viceversa.

L'applicazione in forma accessoria comporta l'adozione di un diverso premio annuo dovuto per l'intero periodo di durata dell'assicurazione accessoria stessa.

Inoltre, qualora la riserva matematica dell'assicurazione di base e dell'assicurazione accessoria unitariamente calcolata risulti inferiore alla riserva matematica della sola assicurazione di base, nel calcolo del valore di riscatto, di riduzione e del capitale in caso di morte dell'assicurazione di base si tiene conto della suddetta riserva matematica unitariamente calcolata.

Condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica.

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori ed imposte.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato qualora il decesso sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;

c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali di Polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altre patologie ad essa collegate, il capitale assicurato non sarà pagato; in suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori ed imposte.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.


**Integrazione delle condizioni generali
per assicurazioni con visita medica
in assenza di test HIV.**

Premesso che l'Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

DB Vita S.p.A.

Il Presidente



DB Vita

Gruppo Deutsche Bank ☒

DB VITA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A.

Capitale Sociale: Lire 25.000.000.000 interamente versato - Fondo di Organizzazione: Lire 5.000.000.000 interamente versato
Sede Sociale: Via S. Prospero, 2 - 20121 Milano - Direzione Generale: Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano

Reg. Soc. n. 336642 Trib. di Milano - C.C.I.A.A. n. 1422776 - Cod. Fiscale/Partita IVA: 10978270154
Autorizzazione Esercizio: D.M. del 19 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994 n. 95)

